

TRIBUNALE di GENOVA

Sezione NONA Civile

Il Collegio costituito dai dott.:

Mario TUTTOBENE	Presidente
Roberto BRACCIALINI	Giudice rel.
Francesca LIPPI	Giudice

ha emesso (in sede di procedimento camerale) il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al numero RG. 9486/2017 tra le parti:

G

Vs.

Ri SPA

Con ricorso del 5.12.2017 il sig. Lauro _____I, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Spa R _____ con sede in Rubiera, ha richiesto a questo Tribunale la designazione di curatore speciale per consentire alla Società stessa di costituirsi e difendersi nel procedimento già pendente, r.g. 11337/2017, radicato dal socio S _____

per ottenere l'annullamento della deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2016, con udienza di trattazione fissata al 23.1.2018.

Il socio opponente, costituendosi nell'odierno procedimento incidentale, ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per tale designazione.

Esaurito il contraddittorio orale, a scioglimento della riserva assunta, il Collegio rileva quanto segue.

Il contenzioso che oppone gli azionisti di R _____ Spa è già pervenuto in più occasioni all'esame del Tribunale, in sede cautelare e di merito, ed identiche richieste di designazione di curatore speciale sono state già esaminate nei diversi procedimenti pendenti.

Merita di essere sottolineata, in particolare, la decisione collegiale resa il 18.11.2016 nel procedim. 37172016, nella quale il Tribunale ha



messo a fuoco con particolare incisività le ragioni che militavano per la necessaria designazione di curatore speciale. Nell'occasione, il socio straniero deduceva la responsabilità del presidente del CdA, addebitandogli specifiche condotte di "mala gestio" determinanti a suo dire un pregiudizio per la società: in tale contesto, appariva indiscutibile il conflitto di interessi, in capo al legale rappresentante e presidente del CdA.

Tali considerazioni non sono riproducibili *tout court* nella fattispecie, in cui il socio turco censura la legittimità della delibera di approvazione del bilancio 2016 senza svolgere domande dirette a far emergere la responsabilità del Presidente per condotte nocive per la Società.

Preliminarmente il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione del G _____, il quale, prospettando la ricorrenza di un conflitto di interessi, poteva astrattamente agire per i provvedimenti di cui all'art. 78 c.p.c. Del resto, l'ampia dizione dell'art. 79 u.c. abilitava senza meno il Presidente del CdA a rappresentare all'A.G. la situazione determinatasi dopo due successive deliberazioni dell'organo amministrativo che, unanimi nel decidere la costituzione in giudizio, avevano portato parità di voti per le contrapposte proposte di designazione dei legali da incaricare della difesa in giudizio (cfr. doc. 6,7).

In merito alla titolarità del potere di designazione, benchè le regole statutarie abilitino il Presidente del CdA a rilasciare procure generali e speciali nell'ambito delle materie non riservate all'organo collegiale di gestione, il G _____ ha preferito per due volte rimettere all'intero CdA la concret determinazione dello studio legale cui chiedere assistenza.

In questo modo, l'organo delegato ha autolimitato la sua sfera di discrezionalità, rinunciando alla sua esclusiva facoltà di designazione e ritrasferendola al Consiglio stesso. In seno a tale organo per due volte si è determinato uno "stallo decisionale", che sul punto non è per nulla "mitologico" ma reiterato e concreto, per le ragioni di sospetto che ciascun socio adduce alle proposte di designazione della controparte.

Il Collegio, attraverso appropriata segnalazione anche ai sensi dell'art. 101 c.p.c., ha fatto notare che la situazione determinatasi che appare di non poco imbarazzo, visto che i soci R _____ sono unanimemente convinti della necessità che la Società si costituisca in sede giudiziale; invitando le difese a prendere posizione sulla portata precettiva della prima parte dell'art. 78 c.p.c.

In effetti, tale stallo decisionale, inerente il limitato profilo della designazione del difensore, non è di consistenza tale da doversi ricondurre



ai casi di cui all'art. 2484 c.c., data l'assai limitata portata della decisione controversa rispetto alle strategie commerciali, gestionali, amministrative dell'impresa; per cui non si ravvisano gli estremi perché si avvii il procedimento di scioglimento della società.

Ciò nondimeno, un rimedio all'attuale quadro di incertezza va trovato, nel preminente interesse della Società, ed il Collegio ritiene in proposito che nella disciplina della prima parte dell'art. 78 c.p.c. sia rinvenibile la corretta soluzione per superare la paralisi decisionale sul limitato punto specifico.

Infatti, nell'opinione del Tribunale, la "mancanza" dell'organo decisionale della Società – presupposto, cui si riferisce la disposizione in esame - è apprezzabile anche nei casi in cui, come nella specie, il Consiglio di Amministrazione, cui per Statuto competono "i più ampi poteri di gestione della società", non sia reiteratamente in condizione di esprimere una valida determinazione a causa del quadro di tensioni ed incomprensioni tra i soci che impedisce di pervenire ad una soluzione ragionevole e concertata del contrasto, conforme alle regole di legge e statutarie.

Ne discende che ricorrono i presupposti normativi per la designazione di un curatore speciale che, per ragioni di competenza professionale nel campo societario e per economizzare i costi facendo riferimento ad un soggetto attivo in Genova, può designarsi nella persona della dr.sa (R

Nel momento in cui la decisione odierna segue ad un contenzioso effettivo tra le parti, è necessario statuire sulle spese di lite che, in relazione alla tabella 7 del d.m. 55 del 2014, vengono determinate – in base al principio di soccombenza – con riguardo ai compensi minimi dello scaglione di valore indeterminato "semplice", dato la non novità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Pronunciando ai sensi dell'art. 78 c.p.c., designa a curatore della Società R SPA nel contenzioso che la oppone al socio S nel procedimento r.g. 11337/2017, la dr.ssa R con studio in Genova.

C/ Condanna S al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 305 per esborsi imponibili, 70 per esborsi non imponibili, 1700 per compensi professionali, oltre a spese a forfait, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento alle parti, al Curatore dott.ssa R ed al PM

C/ Argi
SERAMI K SAN ← B




Genova, 28 dicembre 2017

Il giudice est.

Dr. R. BRACCIALINI

Il presidente

dr. M. TUTTOBENE



Depositato in es. officio

28/12/2017

ACCREDITATO E CUDIZIARIO
(ANNA MILLESIMO)

IL CASO.it

